

LIVELLI	QUOTE ORARIE x N. ore (*)									TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO											
	Retr.Orar.(**) x	(Coeff. 1)	(Coeff. 2)	(Coeff. 3)	(Coeff. 4)	(Coeff. 5)	x 40/6	48/6	.(1)	1° - 2° - 3° giorno		1° - 2° - 3° giorno		Dal 4° al 20° giorno		Dal 21° al 180° giorno		Dal 181° al 365° giorno			
										Malattia superiore a 6 giorni	Malattia superiore a 12 giorni	Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS	Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS	Per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.							
										x Coeff. 1	x Coeff. 2	x Coeff. 3	x Coeff. 4	x Coeff. 5							
O P E R A I										Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui
Cust.con all.	7,56	0,500	1,000	0,330	0,107	0,500		8,00	.(2)	-	30,24	-	60,48	-	19,96	-	6,47	-	30,24		
Cust.sen.all.	8,25	"	"	"	"	"		"	.(3)	-	33,00	-	66,00	-	21,78	-	7,06	-	33,00		
1° livello	9,50	"	"	"	"	"	6,67	"		31,68	-	63,37	-	20,91	-	6,78	-	31,68	-		
2° "	10,64	"	"	"	"	"	"	8,00	.(4)	35,48	42,56	70,97	85,12	23,42	28,09	7,59	9,11	35,48	42,56		
3° "	11,50	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	38,35	46,00	76,71	92,00	25,31	30,36	8,21	9,84	38,35	46,00		
4° "	12,17	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	40,59	48,68	81,17	97,36	26,79	32,13	8,69	10,42	40,59	48,68		

(*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per 6

(**) La retribuzione oraria è costituita da: 1) Minimo di paga base; 2) Indennità territoriale di settore; 3) Contingenza.

(1) In caso di lavoro a tempo parziale si considera l'orario settimanale convenuto.

(2) L'orario contrattuale settimanale per i custodi con alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(3) L'orario contrattuale settimanale per i custodi senza alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(4) L'orario contrattuale settimanale per i discontinui è di 48 ore settimanali medie annue.

- L'Impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 18,5% lordo dal 1° ottobre 2000.

- Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 7 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'art.5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

- Il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.

N.B.:i suddetti trattamenti economici sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile